

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA**

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe DE ROSA

Presidente

Dott. Giuseppe VICANOLO

Componente

Dott.ssa Elisabetta CONTE

Componente relatore

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio, in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 13575 del Registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti per la regione Umbria

nei confronti di:

[Omissis] *[Omissis]*- C.F. *[OMISSIS]* - nata a *[Omissis]* (*[Omissis]*) il *[Omissis]*

[Omissis] *[Omissis]* ed ivi residente in Via *[Omissis]* *[Omissis]*, n. *[Omissis]*, rappresentata

e difesa dall'avv. Nicola di Mario (C.F. DMRNCL61R28G478M), presso

il cui studio in Perugia, Largo Cacciatori delle Alpi, n. 8 è elettivamente domiciliata;

[Omissis] *[Omissis]* - C.F. *[OMISSIS]*- nato a *[Omissis]* il

[Omissis], residente in *[Omissis]* (*[Omissis]*), Viale *[Omissis]*, n. *[Omissis]*,

rappresentato e difeso dall'avv. Sabina Ciccotti (C.F.

CCCSBN62E41H501P), presso il cui studio in Roma, Via Lucrezio Caro,

n. 62 è elettivamente domiciliato unitamente al domicilio digitale pec:

sabinaciccotti@ordineavvocatiroma.org.

VISTO l'atto di citazione;

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.

UDITI, nella pubblica udienza del giorno 16 aprile 2025, svoltasi con

l'assistenza del Segretario dott.ssa Elisabetta Bodo, il Relatore dott.ssa

Elisabetta Conte, il Pubblico Ministero, in persona del dott. Enrico

Amante, gli Avv.ti Nicola Di Mario, per la convenuta *[Omissis]*, e *[Omissis]*

[Omissis], per il convenuto *[Omissis]*.

Ritenuto in

FATTO

I. - Con atto di citazione depositato in Segreteria in data 15.02.2023, la

Procura regionale ha convenuto in giudizio i soggetti indicati in

epigrafe per chiederne la condanna al risarcimento, in favore della

Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Protezione

Civile - e dell'Azienda per i Servizi alla Persona 'A.P.S.P. Fusconi-

Lombrici-Renzi', del presunto danno pari a complessivi € 3.598,99

derivante dalla retribuzione di prestazioni lavorative che parte attrice

ritiene non essere mai state effettuate.

II. - I fatti, come emergenti dalla documentazione versata in atti, sono

così riassumibili.

La convenuta *[Omissis]*, dipendente a tempo indeterminato -

funzionario, cat. D5 - dell'ente pubblico Azienda pubblica servizi alla

persona (A.P.S.P.) "Fusconi Lombrici Renzi" di Norcia (nel prosieguo

"Azienda") veniva distaccata, sulla base di specifica convenzione, a

decorrere dal 01.01.2016 per trenta ore settimanali, presso il Comune di

Norcia, continuando a svolgere - per sei ore settimanali - l'attività lavorativa presso l'Azienda di appartenenza. Il periodo di distacco si concludeva il 31.12.2019, a seguito del trasferimento diretto della dipendente presso il Comune di Norcia.

Durante detto periodo, con decreti del Sindaco di Norcia, veniva conferita alla [Omissis] la titolarità di posizione organizzativa. In relazione, fra l'altro, al personale titolare di tale posizione direttamente impiegato nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all'emergenza, l'art. 2 dell'ordinanza n. 396 del 23.09.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, prevedeva la possibilità di riconoscere, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto e per il periodo dal 01.11.2016-31.12.2016, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti, nel limite complessivo di 150 ore mensili pro-capite. Ai sensi dell'art. 7 della predetta ordinanza, gli oneri finanziari gravavano sulle risorse rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza. Tali previsioni venivano prorogate, anche con riferimento agli aspetti finanziari, fino al termine dello stato di emergenza, con successiva ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 400, del 31.10.2016. In attuazione di quanto previsto, il Comune di Norcia, con ordinanza n. 903 del 14.12.2016, prevedeva, per i titolari di posizione organizzativa, la possibilità di svolgere un tetto massimo di 150 ore di straordinario mensile, previa attestazione, da parte del Sindaco, dell'effettiva prestazione resa; il pagamento delle somme corrisposte per lo

straordinario sarebbe stato finanziato a valere sui fondi stanziati per l'emergenza.

III. - A seguito di segnalazione anonima, la Procura erariale avviava un'indagine in merito agli straordinari effettivamente svolti dalla dott.ssa [Omissis] presso il Comune di Norcia e alla prestazione lavorativa resa in favore dell'Azienda di appartenenza, dalla quale deduceva, anche a seguito degli ulteriori approfondimenti istruttori disposti in esito alle deduzioni degli invitati [Omissis] e [Omissis] (Presidente dell'A.P.S.P.) e delle audizioni espletate, che alla dott.ssa [Omissis], sulla base di prospetti riepilogativi delle ore di straordinario connesse al sisma 2016 dalla stessa redatti, era stato liquidato in eccesso, a valere sui fondi stanziati per il sisma dal Dipartimento per la Protezione Civile, il compenso per 113,09 ore di straordinario, per un importo pari a € 2.006,49.

La Procura, inoltre, affermava che la convenuta aveva svolto presso l'Azienda, rispetto a quanto previsto dalla convenzione con il Comune - che prevedeva che la dipendente svolgesse 6 ore settimanali presso l'ente - 12,25 giornate in difetto rispetto a quelle dovute, nel triennio 2017-2019, consapevolmente omettendo di rendere la propria prestazione lavorativa che, invece, veniva resa nei confronti del Comune, in aggiunta rispetto alle ore previste dalla convenzione (30 settimanali).

IV. - Con l'atto di citazione, quindi, l'Ufficio requirente contestava:

- i. alla dott.ssa [Omissis], di aver tenuto comportamenti assenteistici in danno della Presidenza del Consiglio dei ministri -

Dipartimento della Protezione Civile, che rimborsava al Comune di Norcia emolumenti corrisposti alla dipendente per prestazioni di orario straordinario non rese. Ciò in quanto la *[Omissis]*, quale responsabile del personale: a) predisponeva o sottoponeva al Sindaco del Comune di Norcia, che ne attestava inconsapevolmente l'effettivo svolgimento, prospetti riepilogativi di straordinari riportanti dati non veritieri, sulla base dei quali venivano liquidati e pagati gli straordinari collegati al sisma 2016; b) pur resa edotta della necessità di recuperare emolumenti stipendiali indebitamente percepiti, consapevolmente induceva il personale competente ad operare in compensazione sulle ore di straordinario, in assenza di presupposti. Ciò in quanto emergeva che 113,09 ore di straordinario rese nel primo semestre 2018 non erano state liquidate; tuttavia, argomentava la Procura, la titolarità di posizione organizzativa, a norma del CCNL all'epoca vigente (2016-2018 Comparto funzioni locali, art. 35, c. 15) non dava diritto al pagamento degli straordinari né ad eventuali recuperi, non potendo, quindi, le eventuali eccedenze orarie giustificare la compensazione con ore di falsa attestazione di presenza in servizio. Peraltro, osservava la Procura, le ore in più svolte dalla *[Omissis]* nel primo semestre 2018 non venivano azzerate, ma rimanevano nel computo delle prestazioni orarie complessivamente rese per il sisma (*c.d. "riporto", cfr. "cartellino dicembre 2019*). Le ore in più non pagate risultavano, quindi,

ancora disponibili, serbandosi il danno erariale del tutto impregiudicato.

- ii. Ancora, alla dott.ssa [Omissis], di non aver, consapevolmente, reso integralmente la prestazione lavorativa dovuta nei confronti dell'Azienda (6 ore settimanali) che, invece, veniva attuata nei confronti del Comune, in aggiunta rispetto alle ore previste dalla convenzione precitata (30 settimanali). Ciò, sosteneva la Procura, al fine di lucrare il pagamento degli straordinari connessi al sistema che, diversamente, non avrebbero potuto essere percepiti dalla [Omissis], titolare di posizione organizzativa che, in quanto tale, in base alla contrattazione collettiva vigente, non dava diritto al pagamento dello straordinario.

Entrambe le condotte venivano addebitate a titolo di dolo, asserendosi la [Omissis] pienamente consapevole dell'illiceità del comportamento tenuto, anche in considerazione del grado di responsabilità rivestito in entrambi gli enti, nonché foriere dei seguenti danni dell'ammontare di:

- € 2.006,49, nei confronti della Presidenza del Consiglio -

Dipartimento per la Protezione Civile, pari al compenso per 113,09

ore di straordinario pagate in eccesso;

- € 1.592,50 nei confronti dell'A.P.S.P. "Fusconi Lombrici Renzi", pari

al compenso per 12,5 giornate di lavoro non prestato rispetto a

quanto dovuto.

- iii. Al dott. [Omissis], in via sussidiaria, poiché, in qualità di Presidente dell'Azienda, ritenuto responsabile di una grave disfunzione organizzativa nell'ente di servizi alla persona, nel

quale la totalità dei poteri gestori appariva concentrata in un unico soggetto, vale a dire la convenuta medesima, senza che fossero previsti adeguati sistemi di verifica e controllo dell'operato della stessa. A parere della Procura il Presidente, in assenza di una figura dirigenziale di riferimento come il Direttore, avrebbe dovuto farsi parte attiva nei confronti del Consiglio di Amministrazione per creare un Regolamento di organizzazione atto a consentire l'esercizio dei poteri di controllo prescritti dallo Statuto (cfr. art. 19, comma 2, dello Statuto) e richiamati dalla stessa Convenzione.

Tale condotta si sosteneva addebitabile a titolo di colpa grave, essendo intervenuta la violazione di elementari doveri di controllo, correlati al ruolo, nei confronti dell'agere di un funzionario (la [Omissis]) ed in assenza di un Direttore affidatario dei suddetti doveri, in qualità di vertice amministrativo dell'Ente.

Il danno addebitabile al [Omissis] veniva quantificato nella retribuzione correlata ad ore di lavoro non prestate da parte della convenuta presso l'Azienda nel triennio 2017-2019, rispondente alla somma di €. 1.592,50.

V. - Si costituiva nel giudizio la dott.ssa [Omissis], contestando gli addebiti e sostenendo che il computo errato delle ore di straordinario rese era da imputarsi ad un difettoso funzionamento del software di rilevazione delle presenze, che totalizzava erroneamente le ore da liquidare a titolo di straordinario sisma omettendo le necessarie detrazioni per eventuali ritardi e/o recuperi registrati nello svolgimento

dell'attività lavorativa. Pertanto, il pagamento di straordinari in eccesso non costituirebbe il risultato di un'attività fraudolenta, bensì la conseguenza diretta ed immediata di un *deficit* di calcolo riconducibile al sistema informatico. La convenuta rappresentava al riguardo che, venuta a conoscenza nel febbraio 2019 del malfunzionamento, comunicava con mail del 7 febbraio, indirizzata a tutti i dipendenti del Comune, che i compensi da erogare per gli straordinari sisma inerenti al primo semestre 2018 avrebbero subito una decurtazione in misura pari alle ore riconosciute e non svolte maturate nel corso dell'anno 2017 ed erroneamente attribuite. La Presidenza del Consiglio, peraltro, era stata reintegrata di ogni costo sopportato.

In merito alla voce di danno azionata per dolosa omessa prestazione di 12,25 giornate lavorative in favore della Azienda, veniva contestato il dolo, attesa la frequente permanenza in servizio della convenuta per intervalli di tempo notevolmente superiori alle 6 ore settimanali previste dalla Convenzione.

VI. - Si costituiva anche il dott. *[Omissis]*, eccependo:

i) - l'intervenuta prescrizione in relazione al danno che si assumeva essere maturato fino a settembre 2017, posto che l'invito a dedurre veniva notificato in data 26.09.2022;

ii) - l'insussistenza del danno, considerato che dal conteggio operato dalla società Halley, che gestiva le presenze, emergeva che le ore lavorate dalla dr.ssa *[Omissis]* a favore dell'ente erano state di gran lunga superiori (1.397,09) rispetto a quelle dovute e pagate (844) nel periodo in contestazione (anni 2017, 2018 e 2019), sicché l'Azienda

aveva beneficiato di 553,09 ore di prestazione lavorativa resa ma non retribuita. Veniva contestato, infatti, che la Procura non aveva in alcun modo conteggiato le ore in eccedenza prestate per ciascuna settimana, limitandosi a conteggiare solo quelle che, in relazione a ciascuna settimana, erano state svolte in meno;

iii) - l'assenza della colpa grave, posto che il convenuto, Presidente dell'Ente, da statuto non avrebbe potuto procedere all'assunzione di un direttore amministrativo, poiché tale decisione sarebbe spettata al CdA. Peraltro, nell'organico dell'Azienda ai tempi dei fatti contestati, due posizioni dirigenziali erano già ricoperte (*in un ente che aveva solo 3 dipendenti*), sicché non si sarebbe potuto procedere all'assunzione di altro dirigente. Inoltre, per quanto riguarda il generico e non provato addebito consistente nella violazione *"di elementari doveri di controllo, correlati al suo ruolo, nei confronti dell'agere di un funzionario, quale la [Omissis] ed in assenza di un Direttore che potesse esercitare i suddetti doveri, in qualità di vertice amministrativo dell'ente"*, veniva rappresentato che le presenze, registrate tramite sistema elettronico, erano poi state ulteriormente verificate da un dipendente, espressamente deputato a dette specifiche funzioni di controllo prima dell'emissione della busta paga, non potendosi, dunque, contestare la colpa grave per omesso controllo;

iv) - l'assenza del nesso di causalità e il mancato assolvimento, da parte della Procura, dell'onere probatorio.

VII. - All'udienza del 20.09.2023, con ordinanza n. 11, il Collegio disponeva integrazioni istruttorie, ordinando all'Azienda per i Servizi

alla Persona A.P.S.P. Fusconi Lombrici-Renzi di inviare un'apposita e analitica relazione che illustrasse se le 176,30 ore di straordinario fossero state compensate - e in quale misura - dalla successiva trattenuta di retribuzione dovuta per differenti straordinari regolarmente svolti.

L'Ente rispondeva con nota prot. n. 1038 del 22.12.2023, acquisita in data 27.12.2023, con cui trasmetteva una relazione predisposta dalla ditta Halley Informatica, che gestiva il sistema di rilevazione delle presenze, unitamente ad una mail del 14.08.2019 con cui il dipendente dell'ente che si occupava della gestione delle presenze comunicava al Comune di Norcia un totale di 221,94 ore di recuperi da detrarre relativamente agli straordinari sisma primo semestre 2018, veniva altresì allegato il cedolino del mese di aprile 2019 nel quale venivano pagate alla convenuta 319,04 ore di straordinario, come attestato nella suddetta mail.

La relazione di Halley informatica riportava che:

- "nel mese di gennaio 2017, mese di partenza per i controlli in oggetto, la dipendente [Omissis] [Omissis] aveva un importo di straordinario derivante dagli anni precedenti pari a 658,00 ore

- nel corso dell'anno 2017 sono state retribuite più ore di quelle svolte nell'annualità stessa (attingendo anche dalle 658,00 ore degli anni precedenti)

- nell'anno 2018 risultano diverse mensilità con effettuato negativo nel totalizzatore, come se fosse stato fatto il recupero di alcune ore dalla dipendente

- negli anni 2018-2019-2020 l'applicativo Halley non risulta essere stato utilizzato correttamente in quanto non sono stati effettuati i passaggi utili al calcolo delle liquidazioni che servono per andare a scalare dallo straordinario

svolto quello che è stato retribuito”.

VIII. - In data 13.03.2025, la convenuta *[Omissis]* depositava ulteriore memoria in cui si affermava che i risultati dell'integrazione probatoria disposta *ex officio* avrebbero confermato l'insussistenza di ogni pregiudizio erariale collegato all'asserita percezione indebita di somme corrispondenti a 176,30 ore di lavoro straordinario, posto che l'Azienda aveva chiarito che le eccedenze retributive (per ore 221,24) erroneamente liquidate a vantaggio della dipendente nell'anno 2017 erano state compensate, per intero, operando alla fonte una trattenuta economica di pari valore sugli emolumenti dovuti alla Dott.ssa *[Omissis]* per le ore di straordinario (512,1) effettivamente prestate nell'arco temporale gennaio-giugno 2018.

IX. - Alla pubblica udienza del 16.04.2025 il Pubblico ministero evidenziava che la relazione sintetica prodotta dalla società del *software* aveva attestato che negli anni 2018, 2019, 2020 l'applicativo Halley non risultava essere stato utilizzato correttamente e, altresì, che non era assolutamente possibile verificare l'asserito recupero delle ore di straordinario, con l'ulteriore constatazione che lo straordinario non poteva essere compensato con altre ore svolte, dovendo essere - in caso di indebita erogazione - trattenuto in busta paga. L'Avv. Di Mario, nell'interesse della convenuta *[Omissis]*, sosteneva che la retribuzione da "*lavoro straordinario sisma*" prescindeva dalla legittimazione a conseguirlo in forza della titolarità di una posizione organizzativa. Affermava, poi, che il danno da ore di straordinario in più rispetto quelle dovute, in concreto, non sussisteva poiché la Azienda aveva

recuperato - potendolo compensare, trattandosi di ore di straordinario
sistema - un importo notevolmente superiore rispetto a quello reclamato
dalla citazione. Rispetto alla seconda voce di danno azionata dalla
Procura, sottolineava che la convenuta era stata presente in servizio per
orari superiori a quelli contrattualmente convenuti, ancorché non
compensabili. L'Avv. Ciccotti, nell'interesse del convenuto *[Omissis]*,
contestava l'eshaustività dell'attività istruttoria, affermando
l'insussistenza del danno, posto che la convenuta aveva svolto un
consistente numero di ore in eccesso rispetto a quelle dovute.
Ripercorrendo le argomentazioni già presenti nella memoria di
costituzione, infine, contestava la sussistenza dell'elemento soggettivo
e del nesso di causalità, chiedendo la liquidazione delle spese in favore
del convenuto.

Considerato in

DIRITTO

1. - Preliminarmente occorre scrutinare l'eccezione di prescrizione
sollevata dal convenuto *[Omissis]*.

1.1. - L'eccezione non merita accoglimento. Risulta, difatti, dalla
relazione della Guardia di finanza, ed in particolare dagli allegati nn. 60
e 61 - contenenti, rispettivamente, un prospetto dell'ammontare degli
straordinari corrisposti alla convenuta *[Omissis]* corredato dalle
relative buste paga e il mandato di pagamento relativo alla busta paga
del mese di settembre 2017, comprensivo degli straordinari - che il
danno contestato riguarda gli straordinari pagati a decorrere dal
settembre 2017, sicché, eventualmente, sarebbe prescritta solo la quota

di danno relativa a detta mensilità, posto che il pagamento è avvenuto in data 23.09.2017, mentre l'invito a dedurre - con la conseguente interruzione della prescrizione - è stato notificato in data 26.09.2022.

Tuttavia, occorre considerare che, nel caso di specie, rileva un elemento ulteriore, ossia che, come emerso dalla relazione della ditta che gestiva il sistema di rilevazione delle presenze, lo stesso non è stato utilizzato correttamente, non essendo stati effettuati i passaggi utili al calcolo delle liquidazioni necessari per scalare dallo straordinario svolto quello retribuito. Di tale circostanza non può non tenersi conto, poiché il non corretto utilizzo del sistema di rilevazione delle presenze rende, obiettivamente, di difficile ed immediata rilevazione il pregiudizio.

Anche a concedere che non vi sia stato occultamento doloso del danno, con conseguente slittamento del *dies a quo* fino al momento della sua scoperta - ossia della sua conoscenza effettiva e non solo obiettiva (cfr. sez. III app., sent. 269/2024) - in considerazione del rappresentato malfunzionamento e cattivo utilizzo del *software* di rilevazione delle presenze, rileva il momento in cui è emerso il pagamento non dovuto di straordinari. Difatti, se - come detto - nei casi di occultamento doloso ciò che rileva è l'effettiva conoscenza del danno, in tutti gli altri casi, a norma dell'art. 1, comma 2, l. n. 20/1994, il *dies a quo* della prescrizione decorre dal momento di *obiettiva* conoscenza del danno, cioè dal momento in cui questo "si esteriorizza, ossia diviene percepibile non soltanto quale modificazione patrimoniale negativa ma anche riconoscibile come ingiusto, alla stregua di una spesa non dovuta o di un valore perduto, completandosi in tal modo la nozione giuridica di fatto dannoso per l'Erario"

(cfr. sez. III app., sent. 269/2024).

1.2. - Orbene, dagli atti risulta che alla fine del 2018, la convenuta sarebbe stata informata del fatto che erano state pagate, per un errore del *software* di gestione delle timbrature, ore di straordinario in più a tutti i dipendenti comunali e che pertanto, in qualità di Responsabile dei Servizi finanziari del Comune, avrebbe dato disposizione di recuperare tali somme sugli stipendi successivi, con *mail* del 7 febbraio 2019. Ciò premesso, ritiene il Collegio che da tale momento, in quanto esteriorizzato, il danno era conoscibile, con la conseguenza che l'eccezione di prescrizione si configura infondata, posto che il primo atto interruttivo, ossia la notificazione dell'invito a dedurre, risale, per entrambi i convenuti, al 26.09.2022.

2. - Passando al merito e, in particolare, all'esame della prima posta di danno, ossia quella relativa alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per la Protezione Civile, di € 2.006,49, addebitata alla convenuta [*Omissis*] e pari al compenso per 113,09 ore di straordinario pagate in eccesso, il Collegio ritiene che la stessa sia fondata.

2.1. - Dal prospetto contenuto nell'atto di citazione, non contestato da parte resistente, contenente il riepilogo delle ore autorizzate dal Sindaco di Norcia e liquidate come straordinario sisma, risultano 2.672,11 ore per gli anni 2017, 2018 e 2019, con un *surplus* di ore pagate - rispetto a quelle effettivamente rese - di 176,30 ore, dato poi rettificato dalla Procura in 113,09. Dette ore erano state autorizzate dal Sindaco, che ne aveva attestato l'effettiva resa ai sensi dell'ordinanza sindacale n. 903 del 14.12.2016, sulla base di prospetti riepilogativi redatti dall'ufficio

personale diretto dalla dott.ssa [Omissis] [Omissis].

La difesa della convenuta non ha contestato la liquidazione delle ore in eccesso a titolo di straordinario sisma, imputandole a un difettoso funzionamento del *software* di rilevazione delle presenze, sostenendo che la dott.ssa [Omissis], in qualità di responsabile dei servizi finanziari del Comune, essendo tenuta a ripetere le somme erogate in eccesso con le modalità ritenute idonee ad arrecare il minor sacrificio agli interessi dei dipendenti e dell'ente, aveva compensato dette ore con ulteriori ore di straordinario effettuato e non retribuito. Inoltre, a parere della convenuta, il recupero sarebbe avvenuto, come dimostrato a seguito dell'ulteriore istruttoria disposta da questa Sezione, con la mensilità del mese di aprile 2019, non essendo state liquidate - a titolo di recupero - 221,94 ore di straordinario effettuato.

2.2. - Il Collegio ritiene che detta tesi non possa trovare accoglimento. Come evidenziato dalla Procura, il CCNL 2016-2018 del Comparto funzioni locali, all'articolo 15, recante la disciplina della retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare di posizione organizzativa, dispone che il trattamento economico accessorio *"è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario"*. Il successivo articolo 18, rubricato *"Compensi aggiuntivi ai titolari di posizione organizzativa"*, contiene un'elencazione di ulteriori compensi che possono essere riconosciuti al personale in discorso (es. compensi per lo straordinario elettorale). In detta elencazione, è prevista la

possibilità di riconoscere *“compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell'art.40 del CCNL del 22.1.2004; tali compensi sono riconosciuti solo nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate agli enti con i provvedimenti adottati per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali”* (lett. e). Appare, pertanto, dalla mera lettura della disposizione che gli straordinari per le calamità naturali, in cui ben può rientrare un sisma, possono essere riconosciuti solo nell'ambito delle risorse vincolate a far fronte alle calamità, come, nel caso di specie, avvenuto sulla base della già citata ordinanza n. 396 del 23.09.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile. Al di fuori di tale, particolare caso, quindi (o di quelli pedissequamente elencati nel citato art. 18 del CCNL), non è possibile ammettere la retribuzione del lavoro straordinario effettuato dai titolari di posizioni organizzative. Da ciò discende, quindi, che le eventuali ore effettuate - per le quali, come nel caso di specie, non risulta che vi sia stata espressa autorizzazione ai fini della qualificazione come straordinario sisma - non possono essere oggetto di compensazione con ore non effettivamente rese ma, nonostante ciò, retribuite. Difatti, come messo in luce dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, il diritto al compenso per il lavoro straordinario svolto presuppone necessariamente la previa autorizzazione dell'amministrazione (cfr. *ex multis*, sent. n. 4574/2025). Nella sentenza da ultimo citata, si osserva, altresì, che *“si è inoltre evidenziato che nel pubblico impiego contrattualizzato il diritto al compenso per il lavoro straordinario svolto, che presuppone la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, spetta al lavoratore anche laddove la richiesta*

autorizzazione risulti illegittima o contraria a disposizioni del contratto collettivo, atteso che l'art. 2108 cod. civ., applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato, interpretato alla luce degli artt. 2 e 40 del d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 97 Cost., prevede il diritto al compenso per lavoro straordinario se debitamente autorizzato; pertanto, rispetto ai vincoli previsti dalla disciplina collettiva, la presenza dell'autorizzazione datoriale è il solo elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 cod. civ. (Cass. n. 23506/2022; Cass. n. 17912/2024)". Nel caso di specie, non risulta dagli atti del processo che la prestazione di ore di straordinario in eccesso, rispetto a quelle relative al sisma, sia stata autorizzata (in modo anche eventualmente illegittimo), non potendosi, quindi, operare alcuna compensazione. Difatti, le ore di straordinario autorizzato dal Sindaco per il sisma nel primo semestre 2018 ammontavano a 319,04 - tutte retribuite - mentre quelle effettivamente rese ammontano a 495,38, non potendosi effettuare una compensazione delle circa 176 ore eccedenti con quelle non rese - ma comunque retribuite - nel periodo in esame.

2.3. Tanto premesso, in considerazione del fatto che, come ammesso dalla stessa convenuta, questa era a conoscenza dell'avvenuta liquidazione in eccesso di ore di straordinario - sebbene a suo parere imputabili a un malfunzionamento del sistema di rilevazione delle presenze - deve ritenersi sussistente anche l'elemento soggettivo del dolo. Di piana rilevazione risulta, poi, anche il nesso di causalità, posto che la decisione di operare in compensazione, invece che effettuare i recuperi di quanto corrisposto in eccesso, è attribuibile alla convenuta, allora Responsabile del Servizio finanziario del Comune.

La domanda, pertanto, merita accoglimento.

3. - Con riferimento, invece, alla seconda posta di danno contestata, consistente nel nocumento arrecato all'Azienda per non aver la convenuta consapevolmente reso integralmente la prestazione lavorativa dovuta (6 ore settimanali) e per non aver, in subordine, il convenuto *[Omissis]* - Presidente della stessa - sopperito alla grave disfunzione organizzativa dell'Ente, quantificata in € 1.592,50, il Collegio ritiene la domanda infondata.

3.1. - La Procura ha sostenuto che il fatto che le sei ore previste dalla convenzione tra l'Azienda e il Comune di Norcia (*ex art. 14 del C.C.N.L. del 22/01/2004, approvata con Delib. n. 203 del 30/12/2015 della Giunta comunale*), in alcune settimane non effettuate dalla *[Omissis]* presso la medesima, non integrasse "una forma pura e semplice di assenteismo dal servizio, bensì (in) un'attività consapevole di omessa prestazione delle sei ore settimanali di lavoro a favore della A.P.S.P. di Norcia", posto che la convenuta - con qualifica di funzionario e non di dirigente - non poteva disporre autonomamente dell'orario settimanale in modo difforme da quanto previsto nella convenzione.

Dalla tabella riepilogativa delle presenze in servizio della *[Omissis]* riportata alle pp. 42-45 dell'atto di citazione, emerge che il calcolo del deficit orario è stato effettuato avendo riguardo solo delle settimane in cui la convenuta è stata in servizio meno di sei ore, senza, invece, considerare le ore eccedenti. Tuttavia, sommando le singole ore di presenza per ognuna delle settimane del triennio 2017-2019, emerge, invece, che la convenuta, a fronte delle complessive 844 ore di servizio

che, da convenzione, doveva effettuare, ne ha svolte 1.421,49, permanendo in servizio, in numerose settimane, ben più delle sei ore pattuite.

Orbene, occorre premettere che l'oggetto del giudizio contabile è l'accertamento della responsabilità amministrativa per danno all'erario, che si genera a seguito di un illecito amministrativo integrato dai tipici elementi costitutivi, ossia la condotta, il danno, l'elemento psicologico, il nesso causale e il rapporto di servizio. Conseguentemente, comportamenti illeciti che possono rilevare sotto altri profili - quali, ad esempio, quello disciplinare - non necessariamente possono essere significativi nell'ambito del giudizio contabile. Ciò accade ove questi non siano generativi di un danno all'erario, operando, in tali ipotesi, come meri indici di illiceità della condotta dannosa, che va vagliata nel suo complesso.

L'assenza priva di valida giustificazione dal servizio, nei casi di cui all'art. 55 *quater*, c.1, lett. b) del d. lgs. n. 165/2001, come ricordato dalla Procura nell'atto di citazione rappresenta, in effetti, una causa di licenziamento disciplinare. Tuttavia - in disparte il fatto che nel caso di specie l'assenza di giustificazione è solo presunta - come sopra precisato, nell'odierno giudizio ciò che rileva non è l'assenza dal servizio di per sé, ma se tale assenza abbia, o meno, determinato un danno all'Azienda.

Nel merito, deve il Collegio osservare che dagli atti emerge, altresì, la prova che a fronte delle 45,23 ore di assenza - calcolate complessivamente sul triennio - si determinava da parte della

dipendente, oggettivamente, un *surplus* orario di 577,49 ore (1421,49 - 844).

Al riguardo, pur prendendosi atto della giurisprudenza in materia delle Sezioni giurisdizionali, per le quali le ore di maggior servizio non possono, ai sensi della disciplina lavoristica, compensare quelle relative ad assenze fraudolente dal servizio (rif.: tra le altre, Sez. Sardegna, n. 145 del 2024 e n. 313 del 2020; Sez. Calabria n. 54 2025), ritiene il Collegio di dover pervenire a diversa soluzione nella fattispecie all'esame che, rispetto ai fatti riguardati dalle sentenze precitate - nei quali ambiti il *surplus* rilevato era quello delle ore fraudolentemente non prestate rispetto quelle invece svolte (quindi, rivendicate in termini di "compensazione", *strictu sensu*) - si caratterizza per lo svolgimento di molte più ore rispetto quelle previste (dalle 30 alle 40 settimanali rispetto le 6 convenzionalmente autorizzate); *surplus* orario che, in ogni caso, non poteva comunque trovare "compensazione" alcuna (rif., *supra*: rispetto alle 844 ore previste del periodo, la dipendente risulterebbe aver complessivamente svolto, presso l'Azienda, 1.421,49 ore di servizio).

Tanto riverberando sul piano risarcitorio erariale - in luogo di quello strettamente attinente al rapporto di servizio - al punto da far ritenere che dalla condotta contestata, in mancanza di ulteriori evidenze (ad es. di tipo non quantitativo, ma qualitativo), non sia conseguito alcun danno patrimoniale per l'Azienda di appartenenza.

Ne consegue che la domanda della Procura regionale, difettando ad avviso del Collegio l'elemento oggettivo del danno della responsabilità

amministrativa, deve essere rigettata.

3.2. - Quanto attiene, poi, alla posizione del convenuto *[Omissis]*, anche in disparte di quanto sopra esposto con riferimento al danno, rileva fondamentalmente l'insussistenza dell'elemento soggettivo della addebitata ipotesi di responsabilità amministrativa e, in primo luogo, il *"non aver promosso l'adozione di un regolamento o di altri sistemi di controllo nei confronti di [Omissis] [Omissis] (...) essendo intervenuta la violazione di elementari doveri di controllo, correlati al suo ruolo, nei confronti dell'agere di un funzionario, quale la [Omissis] ed in assenza di un Direttore che potesse esercitare i suddetti doveri, in qualità di vertice amministrativo dell'Ente"*.

Nel merito, il Collegio osserva che l'articolo 13 dello Statuto dell'Azienda dispone che rientra nella competenza del Consiglio di amministrazione, non del Presidente, l'approvazione dei regolamenti di organizzazione. Sebbene, poi, il successivo articolo 19 disponga che la *"funzione di controllo"* sia attribuita al Consiglio di amministrazione e al Presidente, l'affermazione della Procura circa la violazione di elementari doveri di controllo appare alquanto apodittica, non essendo suffragata da circostanze deponenti per la sussistenza della colpa grave del convenuto; in particolare, non evidenziandosi nella fattispecie elementi valutabili in prospettiva *ex-ante* e non *ex-post*, tali da originare dubbi, non meramente ipotetici, in ordine alla correttezza degli atti concernenti il servizio prestato sottoposti all'approvazione del Vertice aziendale - altresì previo il riscontro da parte di altra unità amministrativa dei dati delle presenze/assenze del personale, quindi attestati dalla convenuta nella qualità di Responsabile del Servizio -

tanto più risultando accertata, siccome emerso anche dagli approfondimenti istruttori attuati dalla Procura regionale, la presenza per ore in eccesso della predetta, rispetto quelle previste, presso l'Ente; circostanza, questa, non inducente, nell'indicata prospettiva preventiva, alla formulazione di ipotesi di mancato svolgimento di ore dovute di servizio.

3.3. - La domanda relativa alla seconda posta di danno deve essere, pertanto, rigettata e ogni ulteriore questione resta assorbita.

4. - Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nell'ammontare di cui al dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Umbria, definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe:

- accoglie la domanda relativa alla prima posta di danno e, per l'effetto, condanna la convenuta *[Omissis] [Omissis]* al pagamento in favore della Presidenza del Consiglio - Dipartimento per la Protezione Civile di € 2.006,49 (euro duemilasei/49), oltre a rivalutazione monetaria dal momento di consumazione del danno e fino al deposito della sentenza e agli interessi legali sulla somma rivalutata dal deposito della sentenza e fino al soddisfo. Condanna la suddetta convenuta alle spese di giudizio, che si liquidano in € 222,55 (diconsi euro duecentoventidue/55);

- rigetta la domanda relativa alla seconda posta di danno e liquida in favore del convenuto *[Omissis] [Omissis]* le spese per oneri difensivi nella misura di € 600,00, oltre al 15% del compenso a titolo di spese forfettarie ed oneri come per legge, ponendoli a carico dell'Azienda per

i Servizi alla Persona 'A.P.S.P. Fusconi-Lombrici-Renzi'.

Così deciso in Perugia, nelle camere di consiglio del 16 e del 28 aprile 2025.

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Elisabetta Conte

Giuseppe De Rosa

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 31 luglio 2025

P. IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Dott.ssa Elena Errico)

Dott.ssa Paola Paternoster

(f.to digitalmente)

DECRETO

Il Collegio, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D. lgs. n. 196/2003, all'articolo 9, par. 1 e 4, del Reg. (UE) n. 2016/679 e all'articolo 2-septies del D. lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. lgs. n. 101/2018, dispone che la Segreteria proceda, per qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità delle parti private a tutela dei loro diritti.

IL PRESIDENTE

Giuseppe De Rosa

(f.to digitalmente)

In esecuzione del provvedimento di cui sopra, in caso di diffusione:

omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

P. IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Dott.ssa Elena Errico)

Dott.ssa Paola Paternoster

(f.to digitalmente)